

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 1<sup>o</sup> DICEMBRE 1959. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Tupini ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Amatucci, per l'interno Bisori e per l'industria e il commercio Gatto.

All'inizio della seduta il senatore Gianquinto, che a suo tempo presentò, insieme ai senatori Valenzi, Cerabona, Pessi, Montagnana, Chiola e Lami Starnuti, la richiesta di rimessione al Senato del disegno di legge: « Revisione dei films e dei lavori teatrali » (478), propone, anche a nome degli altri firmatari della richiesta anzidetta, che la Commissione chieda al Presidente del Senato di voler nuovamente deferire il disegno di legge alla deliberazione della Commissione stessa. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente avverte che, qualora la domanda della Commissione venga accolta, il disegno di legge anzidetto sarà discusso dalla Commissione stessa in seduta da tenersi giovedì prossimo alle ore 18.

*In sede deliberante*, è rinviata ad altra seduta la discussione del disegno di legge concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 622-*Urgenza*), data l'assenza del relatore, senatore Picardi, impossibilitato ad intervenire alla seduta perchè impegnato a Parigi per l'Assemblea dell'U.E.O.

La Commissione discute quindi il disegno di legge: « Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio » (629). Il relatore Zotta illustra il provvedimento, concludendo in senso favorevole alla sua approvazione con un emendamento che, in armonia con quanto suggerito nel parere della Commissione 9<sup>a</sup> (Industria), precisi le attribuzioni della Direzione generale alla quale rimarranno attribuite le mansioni inerenti alla sorveglianza sulle industrie di base e ai rapporti con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia (Euratom, C.E.C.A., O.E.C.E.).

Il senatore Sansone ritiene che il disegno di legge non possa essere approvato e preannuncia che, ove la Commissione volesse dar corso al provvedimento, egli ne chiederebbe la rimessione al Senato.

Il senatore Gianquinto rileva che il disegno di legge, mancante, a suo parere, di chiarezza, presuppone l'attuazione del disposto del terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione, mentre il disegno di legge concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed il numero, l'attribuzione e l'organizzazione dei Ministeri trovasi ancora giacente presso la Commissione dopo la richiesta di rinvio presentata a suo tempo dal Governo. Si dichiara pertanto contrario all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Battaglia ritiene che il provvedimento sia utile per la funzionalità del

Ministero dell'industria e del commercio, mentre d'altra parte non gli sembra agevole fissare specificatamente i compiti della competente Direzione generale in merito alle industrie di base e alle fonti di energia, trattandosi di materia attualmente in continua evoluzione. Si dichiara quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge ma con un emendamento che eviti la prevista soppressione di tre posti della qualifica iniziale nel ruolo delle carriere direttive.

Il senatore Donati, avendo qualche perplessità sulla impostazione del disegno di legge, chiede che la discussione ne venga rinviata.

Il senatore Busoni aderisce alle dichiarazioni del senatore Sansone e, in subordine, alla richiesta di rinvio del senatore Donati.

Il Sottosegretario di Stato Gatto chiarisce i motivi e la portata del provvedimento, inteso ad affrontare esclusivamente il problema del servizio del personale, senza pregiudizio della questione di competenza sulle materie tecniche sopra indicate.

Infine, insistendo i senatori Donati e Busoni sulla richiesta di rinvio, alla quale aderisce il relatore Zotta, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La Commissione inizia quindi la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario della Avvocatura dello Stato » (719). Il senatore Zampieri riferisce favorevolmente sul provvedimento, proponendo peraltro un emendamento all'articolo 1 tendente a meglio precisare le funzioni dei segretari previsti dall'istituendo ruolo.

Parlano poi i senatori Gianquinto, Lepore, Nencioni e Lami Starnuti, favorevoli ad un rinvio per un più profondo esame del disegno di legge, i senatori Battaglia e Schiavone, favorevoli all'approvazione del disegno di legge con alcune modifiche, ed il Sottosegretario di Stato Amatucci, che risponde ai precedenti oratori.

Infine il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, per consentire un più approfondito studio degli emendamenti proposti.

## FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1959. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

*In sede referente*, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge: « Abolizione delle addizionali provinciali e comunali sul reddito agrario » (754).

Il relatore Cenini illustra favorevolmente la portata del provvedimento che è stato presentato dal Governo nel quadro delle misure tendenti al miglioramento della situazione nel settore agricolo. Ricorda che la perdita derivante agli enti locali dal disegno di legge in discussione verrebbe compensata dalla istituzione di un fondo fisso (da prelevarsi dall'I.G.E.) utilizzabile per il maggior gettito che dovrebbe scaturire dalla approvazione del provvedimento riguardante l'I.G.E. stessa attualmente all'ordine del giorno della Camera dei deputati; e afferma però che sarebbe indispensabile trovare un'altra copertura, anche se temporanea, fino a che il provvedimento sull'I.G.E. non venga approvato per lo meno da uno dei due rami del Parlamento.

Il senatore Minio solleva una pregiudiziale affermando che, dato che il disegno di legge n. 146, sul quale la Commissione si è già pronunciata, contiene disposizioni riguardanti l'addizionale sui redditi agrari, non è possibile discutere il provvedimento n. 754 e pronunciarsi su una proposta governativa diversa, sulla stessa materia.

Il senatore Fortunati si associa alla opinione del senatore Minio; sottolinea la mancanza di organicità che a suo parere caratterizza questo tipo di interventi del Governo, e afferma che il provvedimento in discussione — con la fissazione del fondo bloccato — verrebbe in definitiva a danneggiare gli enti locali.

Il senatore Paratore, richiamandosi anche alle osservazioni svolte dai precedenti oratori, propone di rinviare la discussione e di dare incarico al Presidente Bertone di chiedere al Ministro delle finanze i chiarimenti necessari.

Dopo un'ampia discussione, alla quale partecipano il Presidente Bertone (che si dichiara favorevole alla proposta del senatore Paratore) e i senatori Oliva, Bertoli, Ruggeri, Parri, Cenini e Bergamasco, la Commissione decide di invitare il ministro Taviani ad intervenire al seguito della seduta, nella quale continuerà l'esame del disegno di legge.

Ripresa la seduta nel pomeriggio (con l'intervento del Ministro per le finanze Taviani e del Sottosegretario per le finanze Piola) il Ministro Taviani chiarisce talune questioni sollevate durante la precedente discussione. Afferma in primo luogo che le norme del presente disegno di legge, sebbene connesse con il provvedimento n. 146, potrebbero essere discusse separatamente per accelerare i tempi dell'approvazione nei due rami del Parlamento; e in secondo luogo che la questione della copertura (ancora mancante) potrebbe essere superata dalla considerazione che quando il provvedimento, confortato dalla relazione della Commissione, verrà discusso per l'approvazione in Aula, sarà già approvata la legge riguardante l'I.G.E. che assicura i fondi necessari.

I senatori Parri, Ruggeri e Bertoli riaffermano la validità della pregiudiziale sollevata dal senatore Minio; e i senatori Oliva e Cenini propongono di rinviare l'esame del provvedimento e attendere che in Aula venga esaminato il disegno di legge numero 146 per discutere congiuntamente le questioni relative all'addizionale sui redditi agrari.

Dopo interventi del Presidente Bertone (che si dichiara favorevole alla proposta di rinvio e che riassume i termini della discussione), dei senatori Gallotti Balboni Luisa, Trabucchi e Roda, la Commissione decide di sospendere la discussione in attesa che la Aula prenda in esame il disegno di legge sulla finanza locale e in attesa altresì dell'approvazione da parte della Camera del provvedimento sull'I.G.E. che assicura la copertura.

## ISTRUZIONE (6°)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1959. — *Presidenza del Presidente ZOLI.*

### SEDUTA ANTIMERIDIANA

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Medici.

*In sede referente*, la Commissione esamina, in adempimento al mandato avuto dall'Assemblea, gli emendamenti al disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (129).

Il Presidente avverte che la Commissione sarà invitata a esprimere il suo avviso solo su quegli emendamenti che si ispirano a principi sui quali non si è già pronunciata; e ciò al fine di consentire al relatore di riferire fedelmente in Aula circa il punto di vista della Commissione anche in merito a questi emendamenti.

Gli emendamenti presentati al Capo I del Titolo I, rispettivamente da alcuni esponenti dei Gruppi comunista e socialista, poichè si ispirano a un principio sul quale la maggioranza della Commissione ha già espresso parere contrario, non saranno presi in esame in questa sede, salvo che per eventuali aspetti marginali non strettamente legati al principio ispiratore. Il Presidente invita pertanto i presentatori a procedere allo stralcio di queste eventuali e marginali proposte di modificazione che saranno prese in esame nel corso della discussione.

Anche l'emendamento all'articolo 2, primo comma, del senatore Ferretti si riferisce a materia già definita dalla Commissione.

Il Presidente, in qualità di relatore, esprime poi il suo avviso contrario all'emendamento presentato al primo comma, lettera b) dell'articolo 2, dai senatori Battaglia, Bergamasco ed altri; dopo brevi parole del senatore Venditti l'emendamento posto ai voti non è accolto dalla maggioranza della Commissione.

Il Presidente si dichiara anche contrario all'emendamento dei senatori Battaglia, Ber-

gamasco ed altri soppressivo del penultimo comma dell'articolo stesso. Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte i senatori Caleffi, Fortunati, Tirabassi, Marchisio, Venditti, Moneti e Russo e il Ministro della pubblica istruzione Medici, la maggioranza della Commissione si dichiara contraria all'emendamento soppressivo ed accoglie invece una proposta subordinata, che sarà dai presentatori formulata in emendamento, tendente a inserire le Province e le Regioni, a fianco ai Comuni, fra i destinatari dei benefici e a limitare i benefici del comma stesso alle scuole legalmente riconosciute e gestite appunto da Comuni, Province o Regioni.

Il Presidente, sempre in qualità di relatore, si dichiara poi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Ferretti al primo comma, lettera a), dell'articolo 3; la Commissione concorda con il parere del Presidente.

Il Presidente ritiene invece superfluo lo emendamento proposto dal senatore Ferretti al primo comma dell'articolo 5 in quanto già la legge n. 88 del 1958 provvede nel senso da esso indicato; la Commissione si dichiara d'accordo.

In merito all'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri al secondo comma dello stesso articolo, la Commissione si dichiara favorevole ad una dizione così formulata: « Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali o biennali, ecc. ».

Dopo brevi dichiarazioni del Presidente, il senatore Venditti, a nome anche degli altri presentatori, si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti da lui presentati, con i senatori Battaglia ed altri, al primo e secondo comma dell'articolo 6.

L'emendamento degli stessi senatori all'ultimo comma dell'articolo stesso è, invece, dichiarato dal Presidente connesso con precedenti deliberazioni della Commissione e perciò precluso.

Il senatore Caleffi osserva che in sede di articolo 6 potrebbe essere affermato il concetto da lui proposto nell'emendamento presentato con altri senatori del suo Gruppo come nuovo articolo 3 del Capitolo I, che il

Comitato dei ministri debba valersi cioè di un apposito Comitato tecnico per fissare i criteri generali di progettazione; dopo brevi dichiarazioni del ministro Medici il senatore Caleffi accetta di trasformare in ordine del giorno la sua proposta.

Il senatore Fortunati, richiamandosi al principio contenuto nell'articolo 4 della nuova formulazione del Capo I da lui proposta con altri senatori del suo Gruppo, ritiene che debba essere inserito nell'articolo 6 del disegno di legge il concetto dei piani regionali; dopo breve discussione la Commissione accoglie la proposta con riserva di una esatta formulazione.

Il senatore Barbaro, a nome del presentatore, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento proposto dal senatore Ferretti, al quarto comma dell'articolo 9 in quanto, come il Presidente osserva, il principio è già affermato in altra legge.

L'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri, sostitutivo dell'articolo 13-bis, non è preso in esame in quanto ispirato a un principio sul quale la Commissione ha già espresso il suo avviso.

Il senatore Fortunati, in tema di articolo 13-bis, chiede si precisi, con eventuali emendamenti, il concetto di disavanzo in esso contenuto.

Il Presidente ritiene che sull'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri, sostitutivo dell'articolo 14, dato il suo carattere chiarificatore del contenuto della norma, la Commissione possa rimettersi all'Assemblea.

L'emendamento Caleffi, Macaggi ed altri soppressivo dell'articolo 15 si riferisce a materia già definita dalla Commissione.

L'emendamento dei senatori Donini, Luporini ed altri sostitutivo dell'articolo 15 si riferisce anch'esso a materia già definita dalla Commissione; il senatore Fortunati, tuttavia, osserva che è necessario precisare nel secondo comma le modalità della concessione dei contributi; il ministro Medici concorda su tale opportunità e si riserva di predisporre un emendamento in tal senso. Il senatore Marchisio suggerisce una modificazione del secondo comma in armonia con quella già

deliberata dalla Commissione alla fine del primo comma e si riserva di presentare un emendamento sul quale la Commissione manifesta il suo consenso di massima.

L'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri sostitutivo della prima parte del secondo comma dell'articolo stesso è ritirato dal senatore Venditti dopo brevi parole del Presidente.

Dopo una discussione alla quale prendono parte i senatori Bellisario e Fortunati, il Presidente e il ministro Medici, la Commissione accetta l'emendamento Angelilli all'articolo 16 solo nel suo primo comma; accetta altresì gli emendamenti Battaglia, Bergamasco ed altri al secondo e al penultimo comma dell'articolo stesso con riserva del necessario coordinamento.

Sull'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri da aggiungere in fine all'articolo 16, il ministro Medici si dichiarerà favorevole al principio ispiratore, ma propone peraltro di studiare una più adeguata formulazione. Dopo interventi del Presidente e dei senatori Caleffi, Luporini e Fortunati, la Commissione concorda sul concetto di destinare a partire dall'esercizio 1960-61 un apposito stanziamento al fine indicato dall'emendamento Caleffi con la riserva di studiarne una migliore formulazione.

L'emendamento dei senatori Donini, Luporini ed altri al primo comma dell'articolo 17 è superato dalle precedenti deliberazioni.

Sugli emendamenti presentati dai senatori Battaglia, Bergamasco ed altri rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo 17, il Presidente si rimette al giudizio della Commissione; ritiene peraltro non strettamente necessarie le modificazioni proposte. Il ministro Medici chiede al senatore Venditti, che è fra i presentatori, di ritirare gli emendamenti e di sostituirli con un ordine del giorno che sarà accolto dal Governo. Il senatore Venditti consente alla proposta del Ministro.

Gli emendamenti soppressivi dell'articolo 18, rispettivamente, dei senatori Granata, Marchisio ed altri e dei senatori Caleffi, Ma-

caggi ed altri, sono superati dalle precedenti deliberazioni.

Il Presidente si dichiara poi favorevole all'emendamento dei senatori Bellisario, Militerni ed altri al primo comma dell'articolo 18 in quanto tende ad adeguare la formulazione del Piano ad una legge approvata dal Parlamento nei mesi scorsi; la Commissione concorda con l'avviso espresso dal Presidente.

Il Presidente propone altresì di accogliere l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri al primo comma dell'articolo 18; anche questa proposta del Presidente è accolta dalla Commissione.

Il senatore Fortunati, sempre in tema di articolo 18 manifesta dubbi e perplessità circa la formulazione degli ultimi due commi. Dopo breve discussione il Presidente concorda sulla necessità di sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo in seguito alla modificazione recata dalla Commissione nel primo comma con la soppressione delle parole « e di scuole elementari »; osserva altresì che converrà aggiungere, in armonia con quanto si è fatto in altri articoli, all'indicazione dei Comuni anche quella delle Province.

Data l'ora tarda, il seguito della discussione degli emendamenti è rinviato alla seduta pomeridiana.

#### SEDUTA POMERIDIANA

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Medici e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

*In sede referente*, prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (129).

La discussione riprende dagli emendamenti presentati agli articoli 20 e seguenti relativi al Capo III. Il senatore Fortunati propone i seguenti emendamenti sostitutivi degli articoli dal 20 al 23 del testo della Commissione:

*Art. 20.* — « Gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) sono autorizzati a concorrere nelle spese di costruzione,

ampliamento, adattamento, e completamento di edifici per le Università e per gli istituti di istruzione universitaria statali, e per i collegi universitari.

A decorrere dall'esercizio 1959-60 e sino all'esercizio 1968-69 è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 7 miliardi per i contributi alle opere di cui al comma precedente ».

*Art. 21.* — « Gli enti pubblici territoriali per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono procedere alla stipulazione di mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli enti stessi ».

*(Seguono gli altri commi come nel testo della Commissione).*

*Art. 22.* — « Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e, per quanto concerne i collegi universitari, sentite anche le opere universitarie.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, e le opere universitarie debbono far pervenire al Ministro della pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al secondo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di enti pubblici territoriali o di altri enti, le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo ».

*Art. 23.* — « Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di enti pubblici territoriali o di altri enti, o a quelle sedi di Università e di istituti universitari statali e di opere

universitarie, nelle quali gli enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate similari dal Comitato dei ministri di cui all'articolo .... della presente legge, ovvero quando dallo stesso Comitato sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli enti pubblici territoriali.

Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli enti pubblici territoriali e degli altri enti e dei criteri di scelta ».

Il Presidente osserva preliminarmente che la limitazione alle Università statali dei benefici previsti da tali articoli dovrà essere presentata come emendamento distinto e che su di esso la Commissione ha già espresso il suo avviso contrario. Il ministro Medici, dopo aver rilevata l'importanza delle modificazioni proposte, osserva che il problema più importante è quello di una esatta determinazione dei criteri di ripartizione; consentendo sul concetto ispiratore del testo proposto dal senatore Fortunati ritiene tuttavia necessario un più attento esame della relativa formulazione. La Commissione si associa alle conclusioni del Ministro. Il senatore Venditti si riserva di decidere circa il mantenimento o meno dell'emendamento da lui presentato con i senatori Battaglia e Bergamasco suppressivo degli articoli dal 20 al 25.

Il Presidente osserva che anche il testo dell'articolo 24 del disegno di legge andrà coordinato con le nuove proposte.

Il senatore Trabucchi rileva l'opportunità di precisare la norma del secondo comma dell'articolo 24, se cioè sia ivi prevista una sola dichiarazione o due distinte, rispettivamente per la pubblica utilità e per l'urgenza.

L'emendamento dei senatori Donini, Luporini ed altri da aggiungere in fine all'articolo 20 sarà ritirato dai presentatori in quanto il Ministro precisa che della esigenza

ivi affermata si potrà tener conto in sede di determinazione dei criteri di distribuzione.

La Commissione accoglie poi, con riserva di coordinamento, un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 25 proposto dal senatore Fortunati così concepito:

« Alla ripartizione del fondo provvede il Ministero della pubblica istruzione con propri decreti, secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli 22 e 23 ».

Tutti gli altri emendamenti agli articoli dal 20 al 25 si intendono assorbiti.

Il Presidente dichiara di ritenere non necessario l'emendamento del senatore Crespellani che propone di aggiungere un articolo 26-bis. La Commissione concorda.

L'emendamento aggiuntivo 26-bis proposto dal senatore Trabucchi è accolto dalla Commissione con l'aggiunta, nel secondo comma, dopo le parole « lo Stato provvede », delle altre « ove occorra ».

Il senatore Trabucchi dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 26-ter, da lui proposto, dopo brevi parole del Presidente il quale osserva che esso in sostanza afferma un concetto già contenuto nell'articolo 1, n. 3), del disegno di legge.

L'articolo 26-quater proposto dal senatore Trabucchi è accolto con la soppressione nel primo comma della parole « la costruzione ».

L'articolo 26-quinquies proposto dal senatore Trabucchi è pure accolto dalla Commissione.

Il Presidente osserva quindi che gli emendamenti soppressivi dell'articolo 27 proposti, rispettivamente, dai senatori Donini, Luporini ed altri e Caleffi, Macaggi ed altri devono ritenersi preclusi dalle precedenti deliberazioni della Commissione.

Circa l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri, aggiuntivo all'articolo 27, il Presidente si dichiara contrario alla limitazione, contenuta nel primo comma, della concessione dei contributi alle scuole che si « impegnano ad accogliere gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche ». Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte i senatori Cecchi, Fortunati,

Zanotti Bianco, Luporini, Venditti, Granata, Caroli, Trabucchi e Marchisio, e il ministro Medici, il primo comma dell'emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione. L'esame dei commi successivi relativi alle modalità per l'assegnazione dei sussidi è rinviato quindi al giudizio dell'Aula.

Il Presidente osserva che l'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri sostitutivo dell'articolo 28 contiene due concetti fondamentali: limitazione delle provvidenze alle scuole statali e aumento dello stanziamento. Sul primo punto la Commissione si è già espressa in senso contrario, sul secondo si potrà studiare la possibilità di un qualche ampliamento. Osserva altresì che allo stesso articolo il senatore Schiavone ha proposto un emendamento sostitutivo, più ristretto quanto ai tipi di scuola previsti, più ampio invece in quanto prevede che l'intervento dello Stato non si limiti all'istituzione ma anche al funzionamento delle scuole. Ritiene che i due emendamenti possano essere fusi in unico testo. Dopo brevi interventi del senatore Schiavone e del senatore Zanotti Bianco la Commissione dà mandato ai senatori Venditti, Macaggi, Schiavone e Zanotti Bianco di redigere il suddetto testo.

Gli emendamenti allo stesso articolo 28 presentati rispettivamente dai senatori Battaglia, Bergamasco ed altri e Cecchi, Marchisio ed altri saranno pertanto assorbiti.

Circa gli emendamenti dei senatori Gallotti Balboni Luisa, Cecchi ed altri e dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri all'articolo 29, il Presidente si dichiara favorevole ad un limitato aumento degli stanziamenti secondo le possibilità finanziarie.

Il Presidente stesso dichiara di non ritenere necessari gli emendamenti dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri e Militerni, Berlingieri ed altri aggiuntivi all'articolo 29; la Commissione concorda con l'avviso espresso dal Presidente.

Sull'emendamento Battaglia, Bergamasco ed altri, sostitutivo dell'articolo 30, e sull'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri soppressivo delle lettere d), e) ed f) dell'articolo stesso, si svolge un'ampia discussione. I senatori Caleffi, Luporini, Ma-

caggi, Fortunati, Granata e Venditti insistono nel concetto di ridurre il finanziamento per la scuola popolare in attesa di una totale riforma della scuola stessa, mentre i senatori Bellisario e Moneti e il ministro Medici si dichiarano contrari alla riduzione degli stanziamenti. Infine il senatore Macaggi dichiara che non insisterà nell'emendamento, mentre il senatore Venditti insiste in quello da lui presentato con i senatori Battaglia e Bergamasco: posto ai voti, tale emendamento non è accolto dalla Commissione.

Dopo breve discussione cui partecipano i senatori Venditti, Fortunati e Russo, il Presidente e il ministro Medici, la Commissione accoglie il concetto ispiratore dell'emendamento del senatore Russo aggiuntivo al primo comma dell'articolo 30 con la riserva però di una diversa formulazione.

Si svolge quindi un ampio dibattito sull'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri sostitutivo dell'articolo 31. Il Presidente osserva che esso, da un lato, prevede un aumento di stanziamenti, al quale, seppure in misura limitata, da determinarsi, si dichiara favorevole, dall'altro contempla una serie di norme circa le modalità di assegnazione delle borse di studio; non può assolutamente consentire sul concetto che gli assegnatari delle borse, se provenienti dalla scuola privata, debbano, come prevede il secondo comma dell'emendamento, passare alle scuole statali; è pure contrario all'adozione di criteri differenziati fra scuole statali e non statali. Dopo numerosi interventi dei senatori Caleffi, Luporini, Fortunati, Moneti, Granata e Caroli, il Presidente, cui si associa il senatore Bellisario, propone di concedere alle Commissioni previste nel quarto comma dell'emendamento la facoltà di chiamare ad un colloquio di controllo gli aspiranti alle borse di studio.

Data l'ora tarda la deliberazione sullo emendamento è rinviata alla seduta di domani.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1959. — *Presidenza del Presidente ZOLI.*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Medici.

La Commissione prosegue nell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (129). La discussione riprende dall'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri sostitutivo dell'articolo 31. Dopo numerosi interventi dei senatori Bellisario, Luporini, Granata, Moneti, Fortunati, Caleffi e Tirabassi, del Presidente e del ministro Medici, la Commissione accoglie il seguente emendamento proposto dal senatore Bellisario, sostitutivo del terz'ultimo comma dell'emendamento dei senatori Caleffi e Macaggi:

« L'assegnazione viene fatta in base al merito scolastico degli alunni. È in facoltà delle Commissioni, di cui al comma precedente, di procedere ad un ulteriore accertamento del merito scolastico degli alunni per mezzo di un esame-colloquio ».

Per il resto la Commissione concorda sulla opportunità di un limitato aumento degli stanziamenti ed accoglie altresì le modalità proposte nell'emendamento Caleffi per la concessione di borse di studio, escluso peraltro il concetto del passaggio obbligatorio alle scuole statali degli assegnatari provenienti da scuole private.

Gli emendamenti dei senatori Donini, Luporini ed altri al primo e al secondo comma dell'articolo 31 si intendono assorbiti, mentre l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri sostitutivo del secondo comma dell'articolo stesso non è dal Presidente sottoposto al giudizio della Commissione in quanto si riferisce a materia già definita.

Si svolge quindi un'ampia discussione sugli emendamenti presentati dai senatori Donini, Fortunati ed altri all'articolo 32 relativo all'assistenza universitaria. Il Presidente osserva che il punto fondamentale da definire è se si debba dare un contributo fisso, come propone il testo del disegno di legge, o un contributo proporzionale a quello concesso dallo Stato alle singole Università, a norma dell'articolo 36 del disegno di legge; gli emendamenti in esame propongono appunto di accogliere il secondo criterio. Dopo interventi dei senatori Fortunati, Macaggi,

Caroli e Luporini, la Commissione accoglie un criterio misto proposto dal senatore Caroli e ripreso dal senatore Fortunati; secondo tale criterio sarà devoluto alle opere universitarie, dalle singole Università, il 20 per cento del contributo di cui all'articolo 36; sarà inoltre stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione una somma progressivamente crescente da un miliardo e cento milioni sino a due miliardi, al termine dei dieci anni, da distribuirsi secondo i criteri previsti dall'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi ed altri sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 32, modificato nel seguente modo:

« La ripartizione di tale fondo tra le diverse forme di assistenza universitaria, e poi fra i singoli atenei, viene determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie ».

Per le borse di studio la Commissione concorda sulla proposta di portare da 400 milioni a 1 miliardo la somma destinata a studenti in corso di studio e da 100 milioni a 500 quella destinata ai laureati. Gli altri emendamenti all'articolo 32 s'intendono assorbiti.

Circa l'emendamento Donini per l'aggiunta di un articolo 32-bis il ministro Medici comunica che il Comitato nazionale delle opere universitarie in esso previsto è già stato costituito con decreto ministeriale; il senatore Fortunati, a nome del presentatore, si riserva di ritirare o meno l'emendamento in Aula.

Il Presidente si dichiara quindi contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Granata, Cecchi ed altri all'articolo 33; al termine di un'ampia discussione, alla quale prendono parte i senatori Fortunati, Luporini, Angelilli, Moneti, Granata, Marchisio e Zanotti Bianco e il ministro Medici, la Commissione decide di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a studiare il problema nel quadro della riforma della scuola dell'obbligo; di conseguenza i presentatori dichiarano che non insisteranno nell'emendamento.

L'emendamento del senatore Crespellani al primo comma dell'articolo 34 non è accolto in quanto il Ministro dichiara di ritenere superfluo; così pure non è accolto l'emendamento del senatore Ferretti al primo comma dell'articolo stesso. Non sono neppure accolti gli emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Battaglia, Bergamasco ed altri al primo comma dell'articolo; dal senatore Crespellani al secondo comma (in quanto il Presidente dichiara di ritenere comprese le discoteche e cineteche di cui esso tratta tra i sussidi audiovisivi) e dal senatore Ferretti al secondo comma dell'articolo stesso.

Un'ampia discussione si svolge sull'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 34. Dopo interventi dei senatori Venditti, Luporini, Fortunati, Moneti e Zanotti Bianco e del ministro Medici, l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti alla rubrica dell'articolo 35 presentati, rispettivamente, dai senatori Fortunati, Montagnani Marelli ed altri e dai senatori Caleffi, Macaggi ed altri, sono dichiarati dal Presidente preclusi dalle precedenti deliberazioni.

Dopo interventi dei senatori Caleffi, Fortunati, Luporini e Russo e del ministro Medici, la Commissione accoglie, salvo eventuali modificazioni di forma, il seguente testo dell'articolo 35 proposto dal senatore Fortunati:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5 miliardi di lire da destinare agli istituti scientifici esistenti presso le Università statali, agli Osservatori astronomici e agli istituti scientifici speciali posti sotto il controllo diretto dello Stato, per l'acquisto e il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli istituti e delle biblioteche di facoltà, e per il loro funzionamento.

« Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto da pub-

blicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero stesso ».

Gli emendamenti, presentati rispettivamente dai senatori Caleffi, Macaggi ed altri e dai senatori Fortunati, Montagnani Marelli ed altri, al primo comma dell'articolo stesso si intendono assorbiti. L'emendamento del senatore Russo, sempre al primo comma, relativo alle biblioteche universitarie, è accolto dalla Commissione con l'intesa che esso sarà formulato in apposito articolo con uno stanziamento annuo di 250 milioni.

Non è accolto invece l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri al primo comma dell'articolo; mentre l'emendamento Caleffi, Macaggi ed altri all'ultimo comma è assorbito nel testo proposto dal senatore Fortunati ed accolto dalla Commissione; pure assorbito è l'emendamento dei senatori Fortunati, Montagnani Marelli ed altri all'ultimo comma. La Commissione infine esprime parere contrario all'emendamento proposto dai senatori Battaglia, Bergamasco ed altri all'ultimo comma stesso.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è rinviato alla prossima seduta.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 2 dicembre 1959, ore 9,30

*In sede deliberante*

#### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti

e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (622-Urgenza).

2. Deputati TOZZI CONDIVI e BERLINGUER ed altri. — Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 (158) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. ANGELILLI ed altri. — Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico (167).

4. PARRI ed altri. — Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (496).

#### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. RESTAGNO. — Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (52).

2. Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio (629).

3. Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato (719).

*In sede referente*

#### Seguito dell'esame del disegno di legge:

Revisione dei films e dei lavori teatrali (478) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**4ª Commissione permanente**  
(Difesa)

*Mcoledì 2 dicembre 1959, ore 10,30*

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto (800) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BOLDI ed altri. — Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito (701) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (622-*Urgenza*).

**5ª Commissione permanente**  
(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 2 dicembre 1959, ore 9,30*

*Giovedì 3 dicembre 1959, ore 9,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

BERTONE. — Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923,

n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (433).

*In sede deliberante*

1. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BENEDETTI e LORENZI. — Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi (32).

2. Vendita a trattativa privata alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rappallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistente sull'arenile medesimo (216).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (681) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 4.178.560.000 per l'acquisto di n. 417.856 azioni della Società Alitalia - Linee Aeree Italiane, sottoscritte dall'I.R.I. (726).

3. Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.) e concessione di un contributo straordinario all'Istituto stesso (657).

4. Concessione di contributo annuo alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo con sede in Parigi (696).

5. Autorizzazione alla spesa di 200 milioni di lire per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (595).

6. FIORE ed altri. — Miglioramenti ai pensionati degli enti locali (42).

7. Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla provincia romana dell'Ordine dei Camerlitani della antica osservanza un'area di sua proprietà (253).

8. MARCHISIO ed altri. — Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (524).

9. TRABUCCHI. — Disposizioni per l'applicazione dell'imposta di registro sui mandati conferiti agli ausiliari del commercio a norma delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 9 giugno 1940, n. 762 e degli articoli 21, 22, 23 e 25 del relativo regolamento (602).

10. CENINI. — Modificazione dell'articolo 161 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (450).

11. Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia (763).

12. Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (775).

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 2 dicembre 1959, ore 10

*In sede referente*

Esame di emendamenti presentati al disegno di legge:

Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 (129).

9<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

Mercoledì 2 dicembre 1959, ore 10

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. BENEDETTI ed altri. — Aumento del fondo contributi da lire 180 milioni a lire 300 milioni annui per quattro anni, previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento (126).

2. Provvidenze dirette a favorire l'impiego dello zolfo nazionale nella fabbricazione delle fibre tessili artificiali destinate alla esportazione (698).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

1. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvidenze per l'industria zolfifera (340).

2. MONTAGNANI MARELLI ed altri. — Ricerca e applicazione dell'energia nucleare (468).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. BENEDETTI ed altri. — Disciplina sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (413).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955 (653).

3. Deputati BUCCIARELLI DUCCI ed altri e TOGNONI ed altri. — Riduzione del limite

di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (683).

4. MAMMUCARI ed altri. — Proroga e modifica delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, relative all'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori (715).

**Giunta delle elezioni**

*Mercoledì 2 dicembre 1959, ore 16*

*Licenziato per la stampa alle ore 23,15.*